

Ordinanza commissariale 20 giugno 2001, n. 56.

Evento sismico del 16 dicembre 2000 – Ordinanza commissariale n. 3/2001, art. 5 - Oneri di progettazione - Anticipazione fondi ai Comuni.

(B.U.R. n. 33 del 04.07.2001)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3101 del 22 dicembre 2000, con la quale è stato disposto che il presidente della Regione Umbria, già nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio della provincia di Terni colpito dall'evento sismico del 16 dicembre 2000, gli interventi di urgenza necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come soggetti attuatori degli enti locali;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della predetta ordinanza ministeriale n. 3101/2000, il quale dispone che per gli interventi sui beni di proprietà di soggetti privati, danneggiati dall'evento sismico in argomento, si applicano i benefici e le procedure previsti nelle ordinanze emanate a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e nella legge 30 marzo 1998, n. 61;

Richiamata l'ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 12 gennaio 2001, così come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 9 del 1 febbraio 2001 e n. 44 del 27 aprile 2001, con la quale sono state definite le modalità e procedure per dare avvio agli interventi di ricostruzione nel territorio della provincia di Terni interessato dalla crisi sismica;

Rilevato che ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata ordinanza commissariale n. 3/2001 è stato fatto obbligo ai proprietari degli edifici in cui sono presenti unità immobiliari sgomberate adibite, al momento del sisma, ad abitazioni principali o alle attività economiche in esercizio indicate all'art. 6, comma 1, della legge n. 61/98, di inoltrare, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, al Comune competente per territorio i progetti degli interventi secondo le modalità individuate all'art. 5, commi 2 e 3, della D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che per fare fronte agli oneri della progettazione è stata prevista dall'art. 5, comma 5, della medesima ordinanza la concessione, a favore dei proprietari interessati, di un contributo pari al cinque per cento dell'importo delle opere ammissibili, da valere quale anticipazione rispetto alle future provvidenze;

Preso atto che, in considerazione dell'intervenuta scadenza dei termini previsti dall'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001 per la presentazione dei progetti, i Comuni interessati debbono procedere al rilascio, a favore dei proprietari aventi diritto, delle predette concessioni contributive, nonché alla erogazione dei relativi importi;

Visto il piano di riparto delle risorse di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 3101/2000, approvato con ordinanza commissariale n. 3/2001;

Visto l'importo presunto delle opere ammissibili a contributo riferito ai progetti degli interventi sugli edifici in cui sono presenti unità immobiliari sgomberate destinate agli usi indicati al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, presentati ai sottoelencati Comuni alla data del 31.05.2001:

COMUNE	IMPORTO PRESUNTO OPERE AMMISSIBILI
Narni	37.984.762.127
Stroncone	1.830.295.107
Terni	1.147.237.635
Totale	40.962.294.864

Rilevata la necessità di costituire un fondo cassa immediatamente utilizzabile per consentire ai Comuni di effettuare le erogazioni a favore dei proprietari aventi diritto previste dall'art. 5, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 3/2001 per fare fronte agli oneri delle relative progettazioni;

Ritenuto che quanto sopra possa essere soddisfatto attraverso una anticipazione da erogare ai predetti Comuni , determinata per ciascuno di essi secondo gli importi di seguito riportati :

COMUNE	IMPORTO DA EROGARE
Narni	1.600.000.000
Stroncone	90.000.000
Terni	60.000.000
Totale	1.750.000.000

Ritenuto di dover finanziare l'importo complessivo di L. 1.750.000.000 con le risorse di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 3101/2000, ripartite con il piano approvato con ordinanza commissariale n. 3/2001;

Ritenuto infine di dover rinviare a successivi e separati atti le erogazioni a favore dei restanti Comuni, da effettuarsi su richiesta degli stessi, con l'indicazione del numero dei progetti completi presentati nonché del relativo importo ammissibile;

ORDINA

1. Sono liquidate a favore dei sottoelencati Comuni le somme a fianco degli stessi indicate per la costituzione di un fondo cassa immediatamente utilizzabile per le erogazioni previste dall'art. 5, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 3/2001:

COMUNE	IMPORTO DA EROGARE
Narni	1.600.000.000
Stroncone	90.000.000
Terni	60.000.000
Totale	1.750.000.000

2. E' fatto obbligo ai Comuni di verificare, prima del rilascio della concessione contributiva, la completezza della documentazione progettuale prodotta nonché l'importo delle opere ammissibili su cui calcolare il contributo inerente gli oneri di progettazione;
3. L'Ufficio Temporaneo Ricostruzione: Gestione Finanziaria degli Interventi è autorizzato ad emettere i relativi mandati di pagamento con prelevamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la protezione civile, codice 1926, voce 0, con accreditamento sui conti di tesoreria unica intestati ai singoli enti;
4. E' rinviata a successivi e separati atti l'erogazione a favore dei restanti Comuni delle somme necessarie per le finalità di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, da effettuarsi su richiesta degli stessi, con l'indicazione del numero dei progetti completi presentati nonché dell'importo delle opere ammissibili su cui calcolare il contributo inerente gli oneri di progettazione.